

A cura di **Deborah Di Rosa**

INAIL: infortunio in itinere e nel lavoro agile

Categoria: **Previdenza e lavoro**Sottocategoria: **Varie**

La copertura assicurativa garantita ai lavoratori dall'INAIL è estesa anche agli infortuni occorsi durante il tragitto casa-lavoro o tra due luoghi di lavoro, nonché nell'ambito del lavoro agile. La tutela del lavoratore è assicurata in tutti i casi in cui l'evento non sia addebitabile a gravi illecità nella condotta dell'assicurato. Requisito di base è comunque la sussistenza di un nesso di causalità tra l'attività prestata e il luogo e le circostanze in cui è avvenuto l'infortunio in itinere. Gli elementi che definiscono l'infortunio in itinere sono la normalità del percorso seguito, la compatibilità tra l'itinerario seguito e l'orario di lavoro e la necessità dell'uso del mezzo privato. Regole specifiche riguardano gli incidenti occorsi nell'ambito di spostamenti ma a lavoratori che si trovano in missione o in trasferta.

Di cosa si tratta?

Premessa	2
Tutela del lavoratore	2
Infortunio in itinere	3
Infortunio in trasferta	3
Gestione rischio stradale	4
Lavoro agile	4
Riferimenti normativi	5

Premessa

L'assicurazione INAIL operi anche per gli infortuni occorsi alle persone assicurate:

A.	→	durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
B.	→	durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
C.	→	durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale,

La copertura assicurativa include inoltre tutte le interruzioni e deviazioni dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti: ad esempio per compiere il tragitto necessario ad accompagnare a scuola i figli e riportarli a casa.

L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessario.

Tutela del lavoratore



A prescindere dal tratto stradale in cui l'evento si verifica, l'infortunio in itinere occorso a bordo di un velocipede (bicicletta, anche con pedalata assistita) deve essere, al ricorrere di tutti i presupposti stabiliti dalla legge per la generalità degli infortuni in itinere, sempre ammesso all'indennizzo. Resta fermo il principio della ragionevolezza dell'uso, quindi il tragitto deve essere sempre compatibile con l'orario di lavoro ed il percorso che va dal domicilio al luogo di lavoro; le eventuali deviazioni devono essere sempre giustificate da cause di forza maggiore che esulino dalla normalità. Non sono comunque tutelati gli eventi che si dovessero verificare su strade inibite al traffico dei velocipedi o nel caso di guida in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope non connesse a particolari terapie.

Per quanto riguarda gli infortuni occorsi facendo uso di tutte le altre tipologie di mezzi privati, bisogna invece attenersi alla valutazione relativa al carattere necessario del mezzo di trasporto privato. In caso di infortunio accaduto per colpa del lavoratore, gli aspetti soggettivi della condotta dell'assicurato (negligenza, imprudenza, imperizia, violazione di norme) non assumono rilevanza ai fini dell'indennizzabilità in quanto la colpa del lavoratore non interrompe il nesso causale tra rischio lavorativo e sinistro, salvo però che si tratti di comportamenti così abnormi da sfociare nel rischio elettivo (ad esempio condotte colpevoli dell'assicurato ben delimitate e circostanziate; es. guida senza patente, abuso di alcol, droga, psicofarmaci).



OSSERVA - È dunque corretto affermare che il comportamento del lavoratore interrompe il nesso causale quando si configura quale causa esclusiva dell'evento comportante un aggravamento del rischio tutelato talmente grande da escludere la tutela stessa prevista per il lavoratore.

Infortunio in itinere

L'infortunio in itinere è individuato tramite:

A.	→	la normalità del percorso seguito per recarsi sul luogo di lavoro e viceversa;
B.	→	la compatibilità tra l'itinerario seguito e l'orario di lavoro con la necessità di seguire proprio quel percorso, anche se non il più breve ma il più utile, per recarsi sul luogo nell'orario utile per iniziare la prestazione. Nella sostanza non sono ammesse deviazioni nè dilatazioni del tempo di percorrenza per motivi personali
C.	→	la necessità dell'uso del mezzo privato, riconosciuta quando il periodo di attesa totale fra le tratte sia superiore ad un'ora e ad un chilometro di distanza per tratta per raggiungere il mezzo pubblico. In linea generale è ammesso l'uso del mezzo privato quando consenta di risparmiare un tempo superiore all'ora nel tragitto casa lavoro.

Elemento di valutazione	Velocipede	Altro mezzo di trasporto privato
Condotta colpevole del lavoratore	<i>Non indennizzabile</i>	<i>Non indennizzabile</i>
Necessità di uso del mezzo di trasporto	<i>Non rilevante</i>	<i>Rilevante</i>
Normalità del percorso	<i>Rilevante</i>	<i>Rilevante</i>
Interruzioni/Deviazioni non necessitate	<i>Non tutelato</i>	<i>Non tutelato</i>

Infortunio in trasferta

Non sono qualificabili come infortuni in itinere quelli avvenuti durante una missione e/o in trasferta del lavoratore, in particolare se accaduti durante il tragitto dall'abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa, nonché durante il tragitto dall'albergo del luogo al luogo in cui deve essere prestata l'attività lavorativa. Si tratta in questo caso di infortuni accaduti "in occasione di lavoro", ovvero occorsi in circostanze che non sono frutto di una libera scelta del lavoratore, ma imposti dal datore di lavoro.



OSSERVA - La missione è caratterizzata da modalità di svolgimento imposte dal datore di lavoro con la conseguenza che tutto ciò che accade nel corso della stessa deve essere considerato come verificatosi in attualità e occasione di lavoro, in quanto accessorio all'attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso. Tuttavia, l'evento non è indennizzabile qualora avvenga con modalità e in circostanze per le quali non si possa ravvisare alcun collegamento con l'attività svolta in missione e/o trasferta.

Gestione rischio stradale

Non rientrano fra gli infortuni in itinere, ma in occasione di lavoro, quelli avvenuti ai lavoratori che prestano l'attività lavorativa sui mezzi di trasporto o che usano su strada veicoli aziendali per effettuare spostamenti con finalità lavorative durante l'attività. In tutti questi casi la strada deve essere considerata un luogo di lavoro e il veicolo una attrezzatura di lavoro. I datori di lavoro sono obbligati a:

- effettuare la specifica valutazione del rischio stradale all'interno del documento di valutazione dei rischi DVR;
- elaborare un programma di informazione, formazione ed aggiornamento per quei lavoratori che utilizzano veicoli per lavoro, ad integrazione degli obblighi di legge, anche attraverso una sensibilizzazione e formazione di guida sicura e consapevole;
- istituire un registro di tutti gli incidenti stradali con la relativa dinamica;
- operare una specifica gestione della flotta veicolare aziendale, prevedendo una figura di riferimento che segnali le anomalie tecniche dei veicoli e gestisca le schede di manutenzione e di revisione dei mezzi, in modo da mantenere sempre in efficienza i veicoli;
- gestire, in caso di trasporto merci, le operazioni di carico e scarico.

Lavoro agile

Nell'ambito dell'accordo di lavoro agile l'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato avviene mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici.

La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, ma nel rispetto dei limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale stabiliti dalla legge e dai cc.nn.l. (art. 18, comma 1, legge n. 81/2017).

La prestazione di lavoro può essere svolta in modalità agile qualora sussistano i seguenti requisiti:

1	➔	delocalizzazione, almeno in parte, delle attività assegnate, senza che sia necessaria la costante presenza fisica nella sede di lavoro;
2	➔	utilizzo di strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
3	➔	coerenza con le esigenze organizzative e funzionali dell'Ufficio;
4	➔	il dipendente gode di autonomia operativa e ha la possibilità di organizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa;
5	➔	è possibile monitorare e verificare i risultati delle attività assegnate rispetto agli obiettivi programmati.

Il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro a patto che la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza (art. 23, comma 3, legge n. 81/2017).

Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali ed i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.



NOTA BENE - Non è previsto alcun obbligo di comunicazione dei dati relativi ai trasfertisti quando detto personale continua ad esercitare le lavorazioni corrispondenti ai rischi specifici della polizza dipendenti della P.A.T. in cui il lavoratore è iscritto.

Riferimenti normativi

- DPR 1124/1965
- Lgs. n. 38/2000
- Art. 23, comma 3, Legge 81/2017
- INAIL circ. 62/2014
- INAIL circ. 14/2016
- INAIL circ. 48/2017
- INAIL circ. 23/2023